



TRIBUNALE DI ISERNIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

esaminata la documentazione del procedimento esecutivo RG n. 12 /2024;

- ritenuto di dover disporre la vendita dei beni sotto indicati, con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.;

- Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento; il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti;

- la liberazione dell'immobile pignorato sarà disposta qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico;

- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;

- sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;

- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo. Ritenuto che, pur potendosi oggi disporre la vendita con modalità telematiche, sia necessario, nell'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura, procedere ancora con le modalità finora utilizzate;

visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c.;

DISPONE

la vendita senza incanto, esclusa la modalità telematica, del compendio oggetto di pignoramento, come descritto e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore al valore d'asta di euro:

- **LOTTO DI VENDITA N. 1**, è costituito da tutti i 29 terreni oggetto di pignoramento, siti nel comune di Civitanova del Sannio, dal n. 1 al n. 29, per un totale di mq 58.450 - Valore di mercato stimato pari a euro = 46.096,45 -, così distinti in catasto:

Comune di Civitanova del Sannio - Lotto 1

n.	Lotto	Fg	mapp	Intestati	Qualità	Porzione	Superficie mq
1	1	7	324	[REDACTED]	Seminativo		200
2	1	7	393	[REDACTED]	Bosco misto	AA	2.030
					Frutteto	AB	570
3	1	7	465	[REDACTED]	Uliveto		950
4	1	12	51	[REDACTED]	Seminativo		2.460
5	1	13	128	[REDACTED]	Seminativo	AA	2.000
					Vigneto	AB	200
6	1	13	130	[REDACTED]	Seminativo	AA	1.000
					Vigneto	AB	270
7	1	13	150	[REDACTED]	Seminativo	AA	219
					Pascolo	AB	4.211
8	1	13	162	[REDACTED]	Fabbricato diruto		420
9	1	13	169	[REDACTED]	Seminativo		880
10	1	13	180	[REDACTED]	Seminativo		670
11	1	13	181	[REDACTED]	Seminativo		680
12	1	13	182	[REDACTED]	Bosco misto	AA	58
					Seminativo	AB	482
13	1	13	183	[REDACTED]	Seminativo		450
14	1	13	193	[REDACTED]	Seminativo		1.680
15	1	13	194	[REDACTED]	Seminativo		1.280
16	1	13	198	[REDACTED]	Vigneto	AA	440
					Seminativo	AB	200
17	1	13	199	[REDACTED]	Vigneto	AA	270
					Seminativo	AB	300
18	1	13	203	[REDACTED]	Bosco misto	AA	69
					Seminativo	AB	2.218
					Incolto produttivo	AC	53
19	1	13	224	[REDACTED]	Seminativo		1.080
20	1	13	225	[REDACTED]	Seminativo		1.000
21	1	13	226	[REDACTED]	Seminativo	AA	2.000
					Bosco misto	AB	1.730
22	1	13	228	[REDACTED]	Incolto produttivo		390
23	1	13	230	[REDACTED]	Seminativo	AA	300
					Pascolo	AB	150

24	1	16	70		Bosco ceduo		590
25	1	19	101		Seminativo		8.430
26	1	19	102		Pascolo		5.520
27	1	20	102		Pascolo arborato	AA	6.304
					Seminativo	AB	366
28	1	20	133		Bosco misto		2.200
29	1	20	142		Seminativo		4.130

TOTALE Lotto 1	mq	58.450
----------------	----	---------------

- **LOTTO DI VENDITA N. 2** è costituito dai terreni nel comune di Bagnoli del Trigno, dal n. 1 al n. 53, per un'estensione totale di mq 52.795 - Valore di mercato stimato pari a euro = 44.498,25, così distinti in catasto:

Comune di Bagnoli del Trigno - Lotto 2

<i>n.</i>	<i>Lotto</i>	<i>Fg</i>	<i>mapp</i>	<i>Intestati</i>	<i>Qualità</i>	<i>Porzione</i>	<i>Superficie</i>
							<i>mq</i>
1	2	1	270		Bosco ceduo		100
2	2	2	37		Bosco alto		3.550
3	2	2	95		Seminativo		3.940
4	2	2	103		Fabbricato diruto		78
5	2	2	104		Fabbricato diruto		180
6	2	2	110		Seminativo		250
7	2	2	111		Seminativo		260
8	2	2	121		Seminativo		210
9	2	2	122		Seminativo		130
10	2	2	124		Seminativo		920
11	2	2	126		Seminativo	AA	95
					Pascolo	AB	875
12	2	2	128		Seminativo	AA	100
					Pascolo	AB	10
13	2	2	129		Seminativo		1.410
14	2	2	130		Seminativo		1.640
15	2	2	190		Seminativo	AA	100
					Pascolo arborato	AB	140
16	2	2	214		Seminativo		200
17	2	2	215		Seminativo		44

18	2	4	44	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		4.060	
19	2	4	134	[REDACTED]	Bosco ceduo		2.380	
20	2	4	243	[REDACTED]	Bosco ceduo		700	
21	2	9	77	[REDACTED]	Bosco ceduo		720	
22	2	9	326	[REDACTED]	Seminativo		380	
23	2	9	456	[REDACTED]	Bosco ceduo		250	
24	2	9	457	[REDACTED]	Seminativo		1.040	
25	2	9	515	[REDACTED]	Bosco ceduo		130	
26	2	11	2	[REDACTED]	Seminativo		330	
27	2	11	4	[REDACTED]	Seminativo		1.260	
28	2	11	5	[REDACTED]	Seminativo		100	
29	2	11	6	[REDACTED]	Pascolo		89	
30	2	11	7	[REDACTED]	Seminativo		74	
31	2	11	15	[REDACTED]	Seminativo		2.470	
32	2	11	16	[REDACTED]	Seminativo		1.110	
33	2	11	18	[REDACTED]	Seminativo		430	
34	2	11	19	[REDACTED]	Seminativo		670	
35	2	11	20	[REDACTED]	Seminativo		1.150	
36	2	11	21	[REDACTED]	Seminativo		150	
37	2	11	23	[REDACTED]	Seminativo		440	
38	2	11	27	[REDACTED]	Seminativo		370	
39	2	11	28	[REDACTED]	Seminativo		930	
40	2	11	29	[REDACTED]	Seminativo		1.170	
41	2	11	33	[REDACTED]	Seminativo		2.650	
42	2	11	34	[REDACTED]	Seminativo		280	
43	2	11	35	[REDACTED]	Seminativo		210	
44	2	11	36	[REDACTED]	Seminativo		290	
45	2	11	37	[REDACTED]	Seminativo		360	
46	2	11	39	[REDACTED]	Seminativo		3.250	
47	2	11	106	[REDACTED]	Seminativo	AA	2.000	
					Pascolo	AB	4.580	
48	2	11	128	[REDACTED]	Bosco ceduo		920	
49	2	11	161	[REDACTED]	Bosco ceduo		240	
50	2	11	451	[REDACTED]	Seminativo		900	
51	2	11	494	[REDACTED]	Seminativo		910	
52	2	11	496	[REDACTED]	Seminativo		900	
53	2	15	576	[REDACTED]	Seminativo		670	
TOTALE Lotto 2							mq	52.795

- **LOTTO DI VENDITA N. 3** è costituito dai terreni siti nel comune di Bagnoli del Trigno, dal n. 54 al n. 80, per un'estensione totale di mq 10.611 - Valore di mercato stimato pari a euro = 10.388,10, così distinti in catasto:

Comune di Bagnoli del Trigno - Lotto 3

<i>n.</i>	<i>Lotto</i>	<i>Fg</i>	<i>mapp</i>	<i>Intestati</i>	<i>Qualità</i>	<i>Porzione</i>	<i>Superficie</i>
							<i>mq</i>
54	3	17	266	[REDACTED]	Seminativo		170
55	3	18	106	[REDACTED]	Seminativo		880
56	3	19	312	[REDACTED]	Bosco alto		450
57	3	24	21	[REDACTED]	Pascolo	AA	320
					Pascolo arborato	AB	170
58	3	24	212	[REDACTED]	Bosco ceduo		100
59	3	24	214	[REDACTED]	Seminativo		850
60	3	24	245	[REDACTED]	Seminativo		1.310
61	3	24	429	[REDACTED]	Bosco ceduo		460
62	3	24	500	[REDACTED]	Pascolo		110
63	3	24	519	[REDACTED]	Seminativo		730
64	3	24	585	[REDACTED]	Seminativo		450
65	3	26	274	[REDACTED]	Seminativo		32
66	3	26	329	[REDACTED]	Pascolo arborato		210
67	3	29	46	[REDACTED]	Querceto		54
68	3	29	48	[REDACTED]	Bosco ceduo		520
69	3	29	75	[REDACTED]	Seminativo		120
70	3	29	76	[REDACTED]	Seminativo		170
71	3	29	77	[REDACTED]	Bosco ceduo	AA	508
					Pascolo	AB	12
72	3	29	78	[REDACTED]	Seminativo		97
73	3	29	79	[REDACTED]	Vigneto	AA	50
					Seminativo	AB	600
74	3	29	93	[REDACTED]	Querceto		570
75	3	29	112	[REDACTED]	Seminativo		530
76	3	29	114	[REDACTED]	Seminativo		450
77	3	29	125	[REDACTED]	Querceto		360
78	3	29	131	[REDACTED]	Fabbricato diruto		31
79	3	29	133	[REDACTED]	Seminativo		17
80	3	29	155	[REDACTED]	Pascolo	AA	200
					Pascolo cespugliato	AB	80
TOTALE Lotto 3						mq	10.611

- **LOTTO DI VENDITA N. 4** è costituito dai terreni siti nel comune di Bagnoli del Trigno, dal n. 81 al n. 134, per un'estensione totale di mq 52.058 - Valore di mercato stimato pari a euro = 44.885,55 - così distinti in catasto

Comune di Bagnoli del Trigno - Lotto 4

n.	Lotto	Fg	mapp	Intestati	Qualità	Porzione	Superficie mq
81	4	34	31	[REDACTED]	Seminativo		1.980
82	4	34	130	[REDACTED]	Seminativo arborato		3.680
83	4	34	133	[REDACTED]	Pascolo	AA	164
					Seminativo	AB	786
84	4	34	158	[REDACTED]	Seminativo		540
85	4	34	159	[REDACTED]	Vigneto		510
86	4	34	160	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		870
87	4	34	227	[REDACTED]	Pascolo arborato		460
88	4	34	228	[REDACTED]	Incolto produttivo		720
89	4	34	240	[REDACTED]	Pascolo	AA	368
					Seminativo	AB	482
90	4	35	12	[REDACTED]	Seminativo	AA	26
					Bosco ceduo	AB	724
91	4	35	14	[REDACTED]	Pascolo		980
92	4	35	23	[REDACTED]	Pascolo		1.120
93	4	35	41	[REDACTED]	Bosco ceduo	AA	1.166
					Pascolo	AB	504
94	4	35	46	[REDACTED]	Seminativo	AA	200
					Bosco ceduo	AB	270
95	4	35	56	[REDACTED]	Seminativo	AA	127
					Bosco ceduo	AB	1.003
96	4	35	60	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		740
97	4	35	61	[REDACTED]	Pascolo arborato		1.170
98	4	35	63	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		640
99	4	35	82	[REDACTED]	Seminativo arborato		3.830
100	4	35	84	[REDACTED]	Pascolo arborato		4.050
101	4	35	90	[REDACTED]	Pascolo	AA	336
					Seminativo	AB	164
102	4	35	91	[REDACTED]	Pascolo	AA	276
					Seminativo	AB	374
103	4	35	92	[REDACTED]	Seminativo	AA	800
					Querceto	AB	50
104	4	35	94	[REDACTED]	Pascolo		1.030
105	4	35	95	[REDACTED]	Seminativo	AA	252
					Pascolo	AB	618
106	4	35	97	[REDACTED]	Pascolo	AA	74
					Seminativo	AB	396
107	4	35	99	[REDACTED]	Seminativo arborato		950

108	4	35	100	[REDACTED]	Seminativo	AA	410	
					Pascolo	AB	360	
109	4	35	101	[REDACTED]	Seminativo	AA	454	
					Pascolo	AB	386	
110	4	35	102	[REDACTED]	Seminativo		76	
111	4	35	103	[REDACTED]	Seminativo		86	
112	4	35	104	[REDACTED]	Seminativo	AA	436	
					Pascolo	AB	354	
113	4	35	110	[REDACTED]	Pascolo	AA	51	
					Seminativo	AB	599	
114	4	35	111	[REDACTED]	Seminativo		2.460	
115	5	35	112	[REDACTED]	Seminativo arborato		2.600	
116	4	35	114	[REDACTED]	Seminativo	AA	100	
					Bosco ceduo	AB	180	
117	4	35	115	[REDACTED]	Pascolo	AA	750	
					Seminativo	AB	750	
118	4	35	139	[REDACTED]	Vigneto	AA	80	
					Seminativo	AB	1.200	
119	4	35	140	[REDACTED]	Seminativo		27	
120	4	35	141	[REDACTED]	Seminativo	AA	100	
					Incolto produttivo	AB	10	
121	4	35	142	[REDACTED]	Fabbricato diruto		26	
122	4	35	143	[REDACTED]	Fabbricato diruto		33	
123	4	35	144	[REDACTED]	Fabbricato diruto		630	
124	4	35	151	[REDACTED]	Seminativo	AA	200	
					Pascolo cespugliato	AB	210	
125	4	35	152	[REDACTED]	Seminativo	AA	1.130	
					Pascolo	AB	350	
126	4	35	153	[REDACTED]	Seminativo	AA	100	
					Bosco ceduo	AB	260	
127	4	35	155	[REDACTED]	Pascolo		1.660	
128	4	35	189	[REDACTED]	Seminativo		830	
129	4	35	190	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		870	
130	4	35	191	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		140	
131	4	35	198	[REDACTED]	Pascolo	AA	40	
					Seminativo	AB	120	
132	4	35	199	[REDACTED]	Seminativo	AA	100	
					Bosco ceduo	AB	110	
133	4	35	201	[REDACTED]	Seminativo		940	
134	4	35	202	[REDACTED]	Seminativo	AA	222	
					Pascolo	AB	188	
TOTALE Lotto 4							mq	52.058

- **LOTTO DI VENDITA N. 5** è costituito dai terreni siti nel comune di Bagnoli del Trigno, dal n. 135 al n. 166, per un'estensione totale di mq 29.832 - Valore di mercato stimato pari a euro = 41.756,20 - così distinti in catasto:

Comune di Bagnoli del Trigno - Lotto 5

n.	Lotto	Fg	mapp	Intestati	Qualità	Porzione	Superficie mq	
135	5	36	6		Seminativo		1.260	
136	5	36	7		Seminativo		21	
137	5	36	8		Seminativo arborato		81	
138	5	36	9		Seminativo		90	
139	5	36	10		Pascolo		84	
140	5	36	11		Pascolo		92	
141	5	36	62		Seminativo arborato		1.280	
142	5	36	120		Pascolo		460	
143	5	40	154		Seminativo		300	
144	5	40	302		Pascolo		250	
145	5	40	303		Pascolo		200	
146	5	40	306		Pascolo		670	
147	5	42	184		Seminativo		77	
148	5	42	185		Fabbricato diruto		56	
149	5	42	186		Pascolo arborato		910	
150	5	45	70		Pascolo arborato		440	
151	5	45	71		Pascolo arborato		1.120	
152	5	45	77		Bosco ceduo		750	
153	5	45	78		Seminativo	AA	80	
					Pascolo	AB	1.000	
154	5	45	88		Bosco ceduo		1.750	
155	5	45	94		Pascolo arborato		1.140	
156	5	45	109		Bosco ceduo		1.180	
157	5	45	143		Bosco ceduo		1.560	
158	5	45	166		Pascolo cespugliato		160	
159	5	45	203		Pascolo cespugliato		1.470	
160	5	45	234		Seminativo	AA	6.710	
					Uliveto	AB	4.000	
161	5	45	235		Pascolo arborato		420	
162	5	45	254		Bosco ceduo		120	
163	5	45	325		Fabbricato diruto		31	
164	5	45	330		Pascolo		640	
165	5	45	339		Pascolo arborato		1.330	
166	5	45	340		Pascolo cespugliato		100	
TOTALE Lotto 5							mq	29.832

- **LOTTO DI VENDITA N. 6** è costituito dai terreni siti nel comune di Bagnoli del Trigno, dal n. 167 al n. 204, per un'estensione totale di mq 30.550 - Valore di mercato stimato pari a euro = 31.366,30 - così distinti in catasto:

Comune di Bagnoli del Trigno - Lotto 6

n.	Lotto	Fg	mapp	Intestati	Qualità	Porzione	Superficie
167	6	46	180	[REDACTED]	Bosco ceduo		310
168	6	47	140	[REDACTED]	Bosco ceduo		1.820
169	6	47	190	[REDACTED]	Bosco ceduo		1.260
170	6	47	419	[REDACTED]	Pascolo cespugliato		860
171	6	48	4	[REDACTED]	Seminativo		1.140
172	6	49	218	[REDACTED]	Seminativo		350
173	6	49	219	[REDACTED]	Seminativo		1.550
174	6	49	346	[REDACTED]	Seminativo		360
175	6	49	373	[REDACTED]	Seminativo		330
176	6	49	419	[REDACTED]	Seminativo	AA	1.400
					Pascolo	AB	220
177	6	49	428	[REDACTED]	Seminativo		400
178	6	49	430	[REDACTED]	Seminativo arborato		860
179	6	49	484	[REDACTED]	Seminativo		600
180	6	49	491	[REDACTED]	Seminativo		120
181	6	49	514	[REDACTED]	Seminativo		140
182	6	49	516	[REDACTED]	Pascolo	AA	32
					Seminativo	AB	1.058
183	6	50	537	[REDACTED]	Seminativo		1.700
184	6	53	133	[REDACTED]	Pascolo arborato		2.420
185	6	54	44	[REDACTED]	Seminativo		1.030
186	6	54	192	[REDACTED]	Vigneto		570
187	6	54	209	[REDACTED]	Seminativo		1.250
188	6	54	211	[REDACTED]	Seminativo		920
189	6	54	214	[REDACTED]	Vigneto		30
190	6	55	120	[REDACTED]	Seminativo		670
191	6	55	121	[REDACTED]	Bosco ceduo		400
192	6	55	125	[REDACTED]	Seminativo		530
193	6	55	170	[REDACTED]	Seminativo		860
194	6	56	123	[REDACTED]	Seminativo		830
195	6	56	388	[REDACTED]	Canneto		370
196	6	56	478	[REDACTED]	Querceto		1.130

197	6	56	480	[REDACTED]	Seminativo arborato	270	
198	6	56	481	[REDACTED]	Bosco ceduo	510	
199	6	57	31	[REDACTED]	Seminativo	1.320	
200	6	57	746	[REDACTED]	Seminativo	250	
201	6	58	44	[REDACTED]	Seminativo	1.010	
202	6	58	207	[REDACTED]	Seminativo	100	
203	6	58	627	[REDACTED]	Seminativo	720	
204	6	60	26	[REDACTED]	Seminativo	850	
TOTALE Lotto 6						mq	30.550

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista;
visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista già nominato custode avv. ARCARO PATRIZIA che vi provvederà presso il proprio studio indicato nell'avviso.

ASSEGNA

al professionista nominato termine di 12 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento delle operazioni di vendita e di ulteriori 6 mesi per gli adempimenti successivi alla stessa.

ORDINA

al custode di notificare copia del presente provvedimento al delegato, se non presente in udienza e diverso dal delegato, non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via telematica, provvedendo in ogni caso entro 5 giorni a trasmettere comunicazione della delega ricevuta anche via fax o via mail; nonché di notificare lo stesso al debitore;

DETERMINA

in euro **4.000,00** il fondo spese, comprensivo anche delle presumibili spese di pubblicità, da corrisponderci al delegato da parte del creditore procedente a titolo di anticipazioni, entro 30 giorni. Il professionista delegato verserà detto acconto e qualunque altra somma ricevuta per l'espletamento della delega su un conto corrente intestato a: **Tribunale di Isernia – numero della P.E. – nome del professionista delegato** (quale soggetto autorizzato ad operare sul conto).

Dispone che i creditori gli versino tali somme, avvertendoli che in caso di omesso versamento il professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di espropriazione, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

- 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- 3) a formare subito dopo, e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo a mezzo PCT, comunicandolo al custode e pubblicandolo sul Portale delle vendite pubbliche unitamente alla ordinanza di delega;
- 4) a fissare quindi un termine di 90 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per gli eventuali successivi esperimenti con ribasso del prezzo (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
- 5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé presso il luogo sopra indicato, per l'apertura delle buste, la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;
- 6) ad attivare immediatamente il custode (se diverso dal delegato) per l'esecuzione delle altre forme di pubblicità legale (come previste dall'art. 490, comma 2 e s., c.p.c. e disposte con questa ordinanza di delega);
- 7) alla ricezione, tramite il personale addetto, delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571, ult. co., c.p.c.);
- 8) all'apertura delle buste depositate dagli offerenti presso il luogo indicato ed alla presenza degli offerenti comparsi;
- 9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- 10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
- 11) alla deliberazione sull'offerta secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;
- 12) all'effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne sia seguita un'altra maggiore) a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di gara, ad aggiudicare l'immobile al migliore od al primo offerente, a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;
- 13) a redigere il verbale delle operazioni di vendita depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle vendite pubbliche e del sito www.astalegale.net tramite accesso all'area riservata;
- 14) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di incanto, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto dei quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;
- 15) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non risultati aggiudicatari dei beni venduti ed a depositare quella dell'aggiudicatario sul conto della procedura;

16) a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne profittare, autenticata da pubblico ufficiale;

17) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura, richiedendogli la produzione di visure ipocatastali aggiornate;

18) a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi dei conti della procedura ove effettuare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stesso;

19) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;

20) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);

21) in caso di **richiesta ex art. 41 T.U.B.** avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (determinata ai sensi del successivo punto B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

22) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile), trasmettendolo, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione. Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto. La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;

- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000;

- prova dell'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

- 24) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;
- 25) a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;
- 26) a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di esaminare le prescritte relazioni inviate al giudice sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione;
- 27) ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incumbente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- 28) a depositare a mezzo p.c.t. copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione provvedendo ad inserire l'originale dello stesso tra gli atti del proprio fascicolo;
- 29) in caso di **infruttuoso esperimento della prima vendita** senza incanto al valore d'asta sopra stabilito e in mancanza di domande di assegnazione a fissare seduta stante la nuova vendita, emettendo il relativo avviso e senza ribasso del prezzo e procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;
- 30) a fissare immediatamente a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, la convocazione delle parti e degli offerenti per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c.,
- 31) a preparare l'avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie, procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;
- 32) ad effettuare, anche per questi ulteriori esperimenti di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della presente delega;
- 33) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare una riduzione di valore del 10% rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto, con riduzione del prezzo del 10% rispetto a quello stabilito per il precedente esperimento infruttuoso; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 50% rispetto al valore iniziale;
- 34) a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta (con specifica indicazione delle richieste e delle visite effettuate) specificando le spese sostenute, i costi presumibili per la prosecuzione delle operazioni di vendita, l'ammontare del credito per cui si procede e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 5 esperimenti di vendita durante il

corso di 12 mesi; il mancato rispetto di questi termini, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto.

Il delegato provvederà comunque a depositare entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta (specie con riguardo agli adempimenti sub. 1 e 2) ed a depositare, quindi, rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale decorrenti dal primo rapporto; entro dieci giorni dalla approvazione del progetto di distribuzione provvederà quindi a depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

35) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;

36) a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni lotto ai creditori la loro nota di precisazione del credito assegnandogli il termine di 60 giorni per l'incombente e quindi, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode ed all'esperto stimatore ed agli altri eventuali ausiliari;

37) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, laddove vi siano ulteriori lotti in vendita ed allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire, comunicandolo a mezzo pec alle parti 45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, depositandolo infine in cancelleria in via telematica, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/2014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c.;

38) a richiedere al giudice dell'esecuzione, prima della predisposizione del progetto finale di distribuzione e nella ipotesi di verificata incapacità dell'attivo della procedura ai fini della soddisfazione di tutti i creditori, l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp. att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti così da poter attribuire poi il relativo credito ai creditori che sarebbero altrimenti rimasti insoddisfatti, eventualmente in proporzione, nel rispetto della graduazione dei crediti.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, nel rispetto delle indicazioni della presente ordinanza.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita formato dal delegato dovrà avere il seguente contenuto.

[A] DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato indicato nell'avviso di vendita ed alle ore nell'avviso menzionate (almeno 3 al giorno) fino alle ore 13 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta deve essere indicato un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta, con la data della vendita. Nessuna altra indicazione – né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla busta. Il professionista delegato provvederà a datare, numerare e firmare la busta, annotando su

apposito registro la data della vendita e lo pseudonimo (o il motto) apposti sulla busta e rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'offerta, utilizzando un registro che riprenda le modalità certificative dei registri delle somme in deposito.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA.

L'offerta deve contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

- Copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni;
- Originale della procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- Copia semplice della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché esclusivamente un ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di agenzia operante in Italia, intestato a **“Tribunale di Isernia – numero della procedura esecutiva – nome del professionista delegato”** di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Nessuna somma sarà richiesta, in questa fase, quale fondo spese. Saranno dichiarate inefficaci ex art. 571, co.2, c.p.c.:

- a) le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita;
- b) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo dell'immobile indicato nell'avviso di vendita;
- c) le offerte non accompagnate da cauzione prestata per l'importo e con le modalità su indicate.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:

salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Il bene è aggiudicato all'unico offerente la cui offerta sia pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, anche in caso di mancata sua presentazione nel giorno fissato per valutare le offerte. Qualora sia presentata una sola offerta, inferiore in misura non superiore ad un quarto al prezzo dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa verrà accolta se non sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. e se il professionista delegato ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita (art. 572 co. 3 c.p.c. – solo nel caso

in cui vi siano elementi per ritenere opportuna una nuova vendita, il delegato rimetterà gli atti al G.E. per la decisione).

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, delle parti e dei loro avvocati, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta, con rilanci minimi, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, compreso il primo, obbligatorio, non inferiori al 2% del prezzo base, con arrotondamento all'unità di euro superiore. Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato a chi avrà effettuato l'offerta più alta, tuttavia, se il prezzo raggiunto all'esito della gara è inferiore al prezzo base, egli darà luogo all'aggiudicazione solo se non siano state presentate istanze di assegnazione (art. 573 comma quarto c.p.c.).

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita.

Nel caso in cui la vendita senza incanto dia esito negativo per mancanza di offerte o per la presentazione di offerte inefficaci ai sensi dell'art. 571, co. 2, c.p.c., non si procederà alla vendita con incanto, dal momento che, in mancanza di diversa previsione del professionista delegato, non vi sono elementi per risolvere in termini positivi la valutazione di cui all'art. 503 comma 2 c.p.c., in quanto non si ritiene che, mediante la modalità di vendita con incanto applicata alla presente procedura e tenuto conto delle caratteristiche del compendio pignorato, sia probabile che la vendita possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c..

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine di **120 giorni** dall'aggiudicazione. L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B] DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto.

Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di ***** a fronte del contratto di mutuo a rogito ***** del ***** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate

dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

[C] DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

L'avviso di vendita, che deve contenere una descrizione particolareggiata dell'immobile pignorato con riguardo agli aspetti (in particolare quelli urbanistici) destinati a ripercuotersi sulla sua concreta valutazione o sulla sua commerciabilità, sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti:

1. inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega nei termini di legge;
2. affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale;
3. inserimento, almeno 45 giorni prima dell'udienza per l'esame delle offerte ex artt. 571 e 572 c.p.c., del testo integrale dell'avviso di vendita unitamente alla perizia di stima sul portale www.astalegale.net e sul sito del Tribunale www.tribunalediisernia.net;
4. pubblicazione per estratto sulla pagina locale (Isernia) di un quotidiano di informazione a diffusione locale da effettuarsi almeno 45 giorni anteriori alla vendita. Il detto estratto conterrà unicamente i seguenti dati: estremi della procedura, ubicazione del bene, tipologia e consistenza del medesimo, prezzo base, data e ora dell'udienza per l'esame delle offerte ex artt. 571 e 572 c.p.c., data e ora dell'eventuale incanto, nome e recapito telefonico, fax, e-mail del custode (ove diverso dal debitore), omessi in ogni caso i dati catastali e i confini del bene, rinviando ai siti internet di cui supra;
5. Pubblicazione per estratto sul free press dedicato al Tribunale di Isernia – Newspaper Aste Tribunale di Isernia.

Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore (cfr. art. 490 ultimo comma c.p.c.).

Detti adempimenti, ad eccezione di quelli indicati ai nn. 1 e 2 a cura del professionista delegato, saranno curati, in qualità di gestore unico e centro di fatturazione con pagamento diretto agli editori, da **Astalegale.net s.p.a.**, alla quale il professionista delegato dovrà inviare l'avviso di vendita e la perizia di stima nelle seguenti modalità:

- via fax alla linea: 039 3309896
- via posta elettronica all'indirizzo: procedure.isernia@astalegale.net;
- a mezzo posta o corriere espresso da spedire a: Astalegale.net s.p.a., piazza Risorgimento n. 1, 20841 Carate Brianza (MB), tel. 036 290761.

È rimessa alla volontà del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, che dovranno all'uopo formulare apposita istanza, la pubblicazione, a cura del professionista delegato, per estratto dell'avviso di vendita sul periodico di informazione locale "**ASTE giudiziarie del Molise e zone limitrofe**", per la quale il professionista delegato dovrà rivolgersi ai seguenti recapiti:

indirizzo di posta elettronica - ediessedi@hotmail.it; tel. 0874/686056.

È altresì rimessa alla volontà dei creditori, che dovranno a tal fine formulare apposita istanza, la pubblicazione, a cura del professionista delegato, dell'avviso per estratto sul quotidiano "*Il Messaggero*" (NAZIONALE, Metropoli e Casa) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto. L'avviso è altresì comunicato almeno 30 giorni prima della vendita ai creditori iscritti, non comparsi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 569 c.p.c..

DISPONE

che il Custode (se diverso dal delegato):

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare alla società **Astalegale.net s.p.a.**, la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sul sito internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità – sezione “aste giudiziarie – richiesta di pubblicità”);
- b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sul sito internet;
- c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d. comunichi al più presto l'avviso di vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;
- e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle notifiche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- f. assicuri a tutti gli interessati all'acquisto, ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta effettuata a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, la visita del bene in vendita, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese per la procedura), in modo da garantire la massima riservatezza, precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore;
- g. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008;

PONE

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e

modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet portale www.astalegale.net e sul sito del Tribunale www.tribunalediisernia.net ;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse;

AVVERTE

a. che in base a quanto disposto dall'art.624bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art.161bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

c. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicità non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicità non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile.

d. che qualora non venga versato al delegato il contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche nel termine assegnato il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

Isernia, 9/3/2026

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Andrea Colaruotolo